



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO ENERGIA

N. proposta 2099 - 025 del 30/07/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 12 D.LGS 387/03 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA ALIMENTATO A BIOGAS IN VILLANOVA D'ASTI, STRADA VICINALE DELLA BISOCCA, 10. PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA PELASSA CARLO (P.IVA 00653700054)

IL DIRIGENTE

1. VISTI:

- a) la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- c) la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- d) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- e) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- f) il legislativo dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- g) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- h) il decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

1) il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
e le loro successive modifiche ed integrazioni;

2. RILEVATO che l'art. 12 del D.Lgs 387/03 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

3. RILEVATO che, ai sensi dell'art. 53 della Legge della Regione Piemonte n. 44/00 e dell'art. 2 della L.R. 23/15, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto sopra richiamato è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana;

4. VISTA la domanda presentata in data 21/08/2020 dall'Azienda Agricola PELASSA CARLO, Partita IVA 00653700054, con sede legale in Villanova d'Asti, Strada Vicinale della Bisocca, 10, di seguito anche denominata, per brevità, "proponente", per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in Villanova d'Asti, Strada Vicinale della Bisocca, 10;

5. RICHIAMATA la nota prot. n. 15631 del 27/08/2020, con la quale il Servizio scrivente ha richiesto al proponente di integrare entro il 07/09/2020 la documentazione progettuale ai fini della procedibilità dell'istanza;

6. DATO ATTO che l'istanza è stata integrata e resa procedibile il giorno 04/09/2020, data in cui ha avuto inizio il procedimento amministrativo di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03;

7. VISTA la documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione, resa disponibile al pubblico ed agli Enti interessati tramite il portale informatico della Provincia di Asti;

8. RICHIAMATA la nota prot. n. 16765 del 15/09/2020 con la quale il Servizio scrivente ha avviato il procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione unica indicando apposita conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi del D.Lgs 387/03 e dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

9. RILEVATO che il progetto definitivo dell'impianto in argomento, così come integrato dal proponente nel corso del procedimento autorizzativo, ha le caratteristiche indicate nella scheda riassuntiva riportata in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In sintesi, l'intervento, situato a margine di un insediamento aziendale agricolo esistente in prossimità del torrente Banna, consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione e valorizzazione di biogas di potenza elettrica nominale pari a 300 kW che si compone di:

- una linea di fermentazione costituita da un fermentatore concentrico F1-F2 (F1 costituito da vasca esterna in calcestruzzo armato, chiusa totalmente da soletta, con capacità totale pari a 3.815 mc / F2 costituito da vasca interna in calcestruzzo armato, chiusa da soletta, con capacità totale pari a 1.526 mc e dotata di accumulatore pressostatico);
- una prevasca parzialmente interrata, in calcestruzzo armato e munita di soletta;
- una vasca di stoccaggio in calcestruzzo armato;

- platea coperta con tettoia (già esistente in azienda) per lo stoccaggio del separato solido in uscita dal separatore;
- un container per gruppo di cogenerazione;
- un vano tecnico e altre attrezzature e installazioni a servizio dell'impianto;
- opere connesse: rete di teleriscaldamento a servizio degli uffici presenti in azienda e dell'abitazione del proponente e relative opere accessorie, opere di connessione alla rete elettrica nazionale secondo la soluzione tecnica elaborata dal gestore ed accettata dal proponente, compensazioni ambientali;

10. DATO ATTO che, grazie alle suddette caratteristiche, ed in particolare all'assetto cogenerativo dell'impianto ed alla potenza elettrica generata pari a 300 kW, il proponente avrebbe potuto avvalersi della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs 28/2011, di competenza comunale; ciononostante, il medesimo ha richiesto volontariamente l'avvio del procedimento unico ordinario di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03;

11. VISTO il resoconto sintetico della prima seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il giorno 08/10/2020, nell'ambito della quale sono state formulate al proponente prime richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali;

12. RICHIAMATA la nota prot. n. 21549 del 18/11/2020 con la quale sono state formalmente richieste al proponente le sopra indicate integrazioni, nonché quelle segnalate successivamente alla prima seduta della conferenza di servizi dall'ARPA Piemonte e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

13. VISTA la documentazione integrativa inoltrata dall'Azienda Agricola proponente in data 18/12/2020, ns. prot. n. 23672 del 18/12/2020;

14. RICHIAMATA la nota prot. n. 23908 del 22/12/2020 con la quale il Servizio scrivente ha trasmesso agli Enti interessati le suddette integrazioni documentali e, ai fini della valutazione delle medesime, ha convocato una nuova seduta della conferenza dei servizi per il giorno 21/01/2021;

15. RILEVATO che con nota prot. n. 1270 del 20/01/2021 la suddetta seduta è stata rinviata per consentire al proponente di completare la documentazione integrativa richiesta. In particolare, con la medesima nota è stata segnalata la necessità di perfezionare la valutazione dell'impatto odorigeno dell'impianto e la proposta delle compensazioni ambientali di cui all'Allegato 2 al D.M. 10/09/2010;

16. VISTA la nota prot. n. 1041 del 21/01/2021 con la quale il Comune di Villanova d'Asti – Settore SUAP/Commissione Locale per il Paesaggio ha segnalato ulteriori carenze documentali relative all'endo-procedimento in materia paesaggistica di propria competenza. Tale nota è stata inviata al proponente, per gli opportuni riscontri, in data 26/01/2021, ns. prot. n. 1634;

17. VISTI gli approfondimenti progettuali inviati dal proponente in data 03/02/2021, ns. prot. n. 2403 del 04/02/2021, e in data 08/02/2021, ns. prot. 2733 del 09/02/2021;

18. RICHIAMATA la nota prot. n. 3073 del 12/02/2021 con la quale le suddette integrazioni sono state inviate a tutti i soggetti interessati ed è stata convocata per il giorno 05/03/2021 la seduta decisoria della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03;

19. VISTO il resoconto della suddetta seduta della conferenza di servizi, dal quale si evince che in tale sede non è stato possibile determinare l'esito del procedimento a causa della mancanza di

adeguati approfondimenti relativi alla valutazione di impatto odorigeno dell'impianto, al fattore emissivo del cogeneratore, al cascame termico effettivamente recuperato ed alle opere compensative concordate con il Comune. Stante quanto sopra e considerata la volontà manifestata dal proponente di produrre ulteriore documentazione integrativa, i lavori della conferenza sono stati sospesi ed è stato concordato di proseguire i medesimi in modalità asincrona per ragioni di economicità procedimentale ed in ragione dell'ampio dibattito già svolto in conferenza e della non sostanzialità delle valutazioni istruttorie residue;

20. RICHIAMATA la nota prot. n. 7430 del 01/04/2021 con la quale il suddetto resoconto è stato trasmesso a tutti i soggetti interessati ed è stato chiesto al proponente di perfezionare la documentazione progettuale secondo le indicazioni emerse in conferenza di servizi;

21. VISTE le integrazioni inviate dal proponente in data 19/04/2021, trasmesse a tutti i soggetti interessati con nota del Servizio scrivente prot. n. 9163 del 23/04/2021. Con la medesima nota è stato chiesto ai medesimi soggetti di far pervenire i contributi istruttori, pareri, nulla osta o atti comunque denominati necessari per determinare l'esito del procedimento;

22. VISTO il parere igienico-sanitario favorevole, con prescrizioni, fatto pervenire dal Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL AT con nota prot. n. 32292 del 26/05/2021;

23. VISTO il contributo istruttorio n. G07_2021_00012_001 fatto pervenire dal Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est dell'ARPA Piemonte con nota prot. n. 44360 del 12/05/2021. Le proposte di prescrizioni autorizzative contenute nel suddetto contributo sono recepite nel presente provvedimento;

24. VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Villanova d'Asti con nota prot. n. 5814 del 08/05/2021;

25. RICHIAMATA la nota prot. n. 11017 del 18/05/2021 con la quale, a seguito dell'acquisizione del contributo istruttorio di cui al punto precedente, il Servizio scrivente ha chiesto al Comune di Villanova d'Asti ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo di far pervenire gli eventuali pareri e le determinazioni di competenza ai sensi del D.Lgs 42/04 precisando che, in assenza di riscontro, il silenzio sarebbe stato valutato secondo le modalità previste dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

26. DATO ATTO che, nei termini previsti, non sono pervenuti ulteriori contributi o comunicazioni da parte degli Enti sopra richiamati;

27. CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/90, l'assenso del Comune di Villanova d'Asti e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo in merito agli aspetti paesaggistici dell'intervento si può considerare acquisito senza condizioni;

28. DATO ATTO che, per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, il Comune di Villanova d'Asti nel corso della conferenza di servizi non ha evidenziato elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento. Per quanto riguarda le compensazioni ambientali di cui all'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, che la conferenza di servizi ha ritenuto di prescrivere in considerazione degli impatti non mitigabili e della concentrazione territoriale di impianti simili, il Comune ha concordato con

il proponente una serie di interventi secondo le indicazioni generali determinate in sede di conferenza di servizi;

29. RILEVATO che le opere di compensazione ambientale sono state concordate dal Comune di Villanova d'Asti e dal proponente, per i primi 5 anni di esercizio dell'impianto, nella misura del 2,5% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;

30. VISTA la proposta di opere compensative contenuta nelle integrazioni depositate dal proponente in data 19/04/2021. Tale proposta prevede la realizzazione a carico dell'Azienda Agricola Pelassa:

- a) di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 15 kWp sul tetto dell'edificio scolastico sito in Villanova d'Asti (AT), Via Adolfo Villa;
- b) di un intervento di pulizia annuale fossi per una lunghezza pari a 1.500 metri lungo Viale S. Giacomo a Villanova d'Asti (AT);

31. RITENUTO di approvare la suddetta proposta di opere compensative limitatamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul plesso scolastico. I lavori di pulizia fossi non rientrano, infatti, tra le possibili opere di compensazione ambientale previste dal D.M. 10/09/2010 in quanto non finalizzate alla mitigazione degli impatti attivi e residui riconducibili al progetto. Entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione il proponente dovrà, pertanto, inviare alla Provincia ed al Comune di Villanova d'Asti una proposta alternativa a quella indicata alla lettera b) del punto precedente, di importo analogo, privilegiando interventi volti alla realizzazione di fasce tampone arboreo/arbustive lungo i campi di proprietà confinanti con corpi idrici secondari e fossi colatori che adducono le acque meteoriche alla rete idrografica locale;

32. PRECISATO che, sulla base degli esiti dei monitoraggi e della valutazione degli effettivi impatti dell'impianto sull'ambiente ed il territorio, al termine del primo quinquennio di attività dell'impianto la prescrizione di cui al punto 29 delle presenti premesse potrà, previo parere favorevole degli Enti interessati, essere riesaminata. Resta ferma, in ogni caso, l'obbligatorietà, per tutta la durata di vita dell'impianto, di compensare gli impatti dello stesso non mitigati o non mitigabili tramite la realizzazione di interventi di volta in volta concordati con l'Amministrazione comunale ed approvati dalla Provincia;

33. VISTA la nota prot. n. 2367 del 08/03/2021 con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti ha comunicato di aver espresso, nell'ambito della procedura di cui all'art. 3 del D.P.R. 151/2011, il proprio parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti rilevando la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Con la stessa nota il Comando ha, tuttavia, precisato che l'esercizio dell'attività potrà unicamente avvenire previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art.4 del D.P.R. sopra richiamato;

34. RILEVATO, per tutto quanto sopra espresso, che l'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/03 può considerarsi favorevole stanti le posizioni prevalenti emerse in detta sede e l'assenza di dissensi qualificati di cui all'art. 14-quater, comma 3, ed all'art. 14-quinquies della Legge n. 241/90. Pertanto, sussistono gli estremi per l'emanazione del provvedimento autorizzativo unico ex. D.Lgs 387/03 nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi, così come acquisite agli atti e recepite nell'Allegato B al presente provvedimento;

35. PRECISATO che il presente provvedimento fa salvi:

- i diritti di terzi;
- le procedure di competenza del Ministero dell'Interno per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 e del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.Lgs 259/03, nonché le procedure applicabili ai sensi del D.Lgs 504/1995 e ss.mm.ii.;
- le condizioni e prescrizioni stabilite dai precedenti atti abilitativi relativi all'attività agricola svolta presso l'area di insediamento ove pertinenti e non contrastanti con il presente provvedimento;

36. DATO ATTO che in data 21/07/2021 la Società proponente ha comunicato l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

37. PRECISATO che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano fermi tutti gli obblighi e le procedure previsti dalle norme vigenti;

38. DATO ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

Tutto ciò premesso e considerato, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DETERMINA

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. DI RILASCIARE all'Azienda Agricola PELASSA CARLO, Partita IVA 00653700054, con sede legale in Villanova d'Asti, Strada Vicinale della Bisocca, 10, l'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas nel comune di Villanova d'Asti, in Strada Vicinale della Bisocca 10, su terreni censiti a C.T. del medesimo Comune al Foglio n. 17, mapp. n. 469 e 584, nonché delle opere connesse previste nel progetto di cui in premessa;

C. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs 387/03, la suddetta autorizzazione assorbe ogni autorizzazione, parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, così come acquisito, anche in forma tacita, nella conferenza di servizi di cui alla Legge 241/90;

D. DI APPROVARE gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

E. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- ha durata di anni 15 (quindici) a partire dalla data di avvenuta notifica al proponente. L'autorizzazione potrà essere rinnovata previa esplicita istanza dello stesso, da presentarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo o riesame cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica;
- decade se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e conclusi entro i tre anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dal titolare dell'autorizzazione e concessa dalla Provincia di Asti;
- può essere sospesa o revocata, previa diffida ed assegnazione di un termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;
- può essere sospesa o revocata, previa diffida, in caso di inattività prolungata dell'impianto (1 anno);
- deve essere conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente al progetto approvato, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne la Provincia di Asti, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;
- in caso di dismissione dell'impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della presente autorizzazione per i motivi in essa stabiliti è obbligata alla messa in pristino dello stato dei luoghi. I costi degli interventi di ripristino sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione. A garanzia dell'esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve provvedere alla corresponsione di apposita cauzione secondo le modalità indicate in allegato;
- deve, altresì, provvedere alla corresponsione delle ulteriori garanzie indicate in allegato, secondo le modalità, gli importi e le tempistiche ivi definite;
- è tenuta a realizzare, secondo gli importi e le modalità concordate in conferenza di servizi, le opere di compensazione ambientale indicate in allegato;
- è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

G. DI FARE salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

H. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla all'Azienda Agricola PELASSA CARLO ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

I. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

L. DI ATTESTARE l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti;

M. DI PROCEDERE con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

N. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 1963 DEL 30/07/2021

documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

O. DI SEGNALARE che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

IL DIRIGENTE
(Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE

SCHEMA DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO

1. GESTORE

Ragione Sociale: **Azienda Agricola PELASSA CARLO**
C.F. / Partita IVA 00653700054
Sede Legale Strada Vicinale della Bisocca 10, Villanova d'Asti (AT)
Legale Rappresentante: Pelassa Carlo – C.F. PLSCRL62M17L219I

2. LOCALIZZAZIONE

Comune di Villanova d'Asti, Strada Vicinale della Bisocca 10. Catastalmente l'area su cui è ubicato l'impianto è identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio n. 17, mapp. n. 469 e n. 584. L'area è classificata dal P.R.G.C. di Villanova d'Asti come 3.A - "Aree produttive agricole"

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

Con il presente provvedimento è autorizzata la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato dal biogas prodotto dalla digestione anaerobica di reflui zootecnici (liquame e letame bovino) e biomassa vegetale (scarti di fieno) derivanti dall'attività agricola Azienda Pelassa Carlo.

L'intervento è costituito dalle seguenti opere principali:

A) LINEA DI FERMENTAZIONE

Fermentatore concentrico F1-F2

Fermentatore F1 (anello esterno):

Vasca esterna in calcestruzzo armato chiusa totalmente da soletta in c.a. così composta:

- diametro esterno 34 m, diametro interno 18,6 m e altezza interna netta 6 m, capacità totale 3.815 mc;
- riscaldamento ad anelli radianti in materiale plastico e relativo collettore di distribuzione;
- impianto aria per il trattamento di desolfurazione del biogas prodotto;
- oblò di controllo;
- impianto di immissione delle biomasse solide/liquide;
- agitatori ad elica sommersa e rompi crosta a pale per la movimentazione del materiale in fermentazione.

Fermentatore F2:

Vasca interna in calcestruzzo armato chiusa in parte da soletta in c.a. così composta:

- diametro interno 18 m e altezza interna netta 6 m, capacità totale 1.526 mc;
- riscaldamento ad anelli radianti in materiale plastico e relativo collettore di distribuzione;
- impianto aria per il trattamento di desolfurazione del biogas prodotto;
- impianto di immissione delle biomasse solide/liquide;
- agitatori ad elica sommersa per la movimentazione del materiale in fermentazione;
- accumulatore pressostatico (che funge da polmone per compensare le fluttuazioni di produzione del biogas) installato sul cordolo dell'apertura circolare (D = 14 m) in centro alla soletta, a doppia membrana per il biogas in materiale plastico.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Vasche di stoccaggio separato liquido con recupero gas:

Vasca in calcestruzzo armato così composta:

- diametro interno 18 m e altezza interna netta 6 m, capacità totale 1.526 mc;
- impianto di immissione delle biomasse liquide;
- oblò di controllo;
- accumulatore pressostatico (che funge da polmone per compensare le fluttuazioni di produzione del biogas) installato sulle pareti della vasca (D = 18 m), a doppia membrana per il biogas in materiale plastico

B) STRUTTURE DI STOCCAGGIO

- Prevasca circolare parzialmente interrata in calcestruzzo armato, munita di soletta, per la miscelazione delle biomasse solido/liquide. $V = 235$ mc;
- vasca volano rettangolare di piccole dimensioni per il rilancio del digestato in uscita dal fermentatore concentrico al separatore solido liquido adiacente alla vasca stessa;
- separatore solido liquido;
- platea coperta, di dimensioni 12x12,5 m, per lo stoccaggio del letame da caricare in prevasca delimitata su tre lati con muro in c.a. di $h = 2$ m;
- vasca rettangolare chiusa (già esistente in azienda) per lo stoccaggio intermedio del separato liquido in uscita dal separatore che verrà poi inviato alla vasca di stoccaggio separato liquido circolare;
- platea coperta con tettoia (già esistente in azienda) per lo stoccaggio del separato solido in uscita dal separatore;
- vano pompe tra il fermentatore e la prevasca dotato di copertura a due falde e muri di tamponamento con all'interno la linea di smistamento dei liquami/letami;

C) IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

- N. 1 gruppo di cogenerazione in container con annessa linea di purificazione biogas (deumidificazione) e filtri ai carboni attivi per la completa desolfurazione, completo di raffreddamento e sicurezza. Il cogeneratore è costituito da un motore endotermico a combustione interna (Ciclo Otto) di potenza elettrica nominale in uscita in servizio continuo e $\cos\phi = 1$ pari a 300 kW. La potenza termica in ingresso è di 772 kW. Rendimento elettrico 38,9%, Rendimento termico 41,5%, Efficienza globale 80,3%. L'alternatore ha una potenza di 375 kVA ($\cos\phi$ nominale 0,8) e un rendimento del 96,2%;
- edificio tecnico a servizio dell'impianto suddiviso in quattro locali: a) sala quadri bt/plc b) sala trasformatore c) sala quadri MT d) sala riscaldamento;

D) OPERE CONNESSE

- rete di teleriscaldamento a servizio degli uffici presenti in azienda e dell'abitazione del proponente e relative opere accessorie;
- opere di connessione alla rete elettrica nazionale secondo la soluzione tecnica elaborata dal gestore ed accettata dal proponente;
- compensazioni ambientali (cfr. Allegato B, Par. 7).

Il progetto delle opere sopra descritte, munito di visto autorizzativo, costituisce parte integrante dell'autorizzazione. L'approvazione degli elaborati progettuali si intende riferita all'ultima revisione conseguente alle richieste degli Enti in conferenza di servizi ed è subordinata al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate. Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo.

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1. l'impianto deve essere realizzato nel pieno rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
2. l'opera deve essere costruita ed esercitata nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti antincendio eventualmente applicabili;
3. Dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 09/04/08, n. 81 e s.m.i.);
4. l'Azienda Agricola PELASSA CARLO (di seguito anche denominata, per brevità, "Gestore") è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.

2. FASE DI CANTIERE - INIZIO E FINE LAVORI

1. Per l'inizio lavori deve essere inviata al Comune di Villanova d'Asti ed alla Provincia di Asti tutta la documentazione a tal fine prevista dalla vigente normativa, ivi compresa la documentazione relativa alla certificazione contributiva delle imprese esecutrici dei lavori, nonché alle loro idoneità tecniche e professionali di cui al comma 9, art. 90 del D.Lgs 81/2008;
2. i lavori devono essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro un anno dalla data della presente autorizzazione ed ultimati entro tre anni dall'avvenuto inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione alla costruzione dell'opera, fatta salva eventuale proroga concessa dalla Provincia di Asti su motivata richiesta dall'Azienda Agricola PELASSA CARLO da presentarsi almeno 30 giorni prima del termine in scadenza;
3. il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Provincia, al Comune di Villanova d'Asti ed all'ARPA dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
4. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti tecnici ed organizzativi per il contenimento delle emissioni rumorose. Qualora si stimasse, durante la fase di cantiere, il superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, dovrà essere richiesta al Comune apposita autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049. Si raccomanda inoltre di prevedere orari specifici (8:00/13:00 – 14:00/19:00) per i cantieri posti in prossimità di recettori sensibili in modo da limitare il disturbo prodotto dalle macchine operatrici;
5. in considerazione delle diverse attività di cantiere dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.. In particolare, oltre a prevedere se necessaria la sospensione dell'attività lavorativa quando si è in condizioni meteorologiche critiche, nelle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti alle lavorazioni, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento ed alle stagioni secche e se necessario

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

utilizzare barriere mobili verso i ricettori sensibili. Si raccomanda, inoltre, l'utilizzo per i mezzi di trasporto in entrata e in uscita dal sito dell'apposito telone di copertura del cassone;

6. per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, nel corso del procedimento autorizzativo il Gestore ha dichiarato di voler utilizzare la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. Si rammenta che la norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 trasmessa almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di scavo all'ARPA e al Comune interessato. A tal fine dovranno essere eseguiti, in via preliminare, campionamenti del terreno in sito i quali dovranno essere confrontati con i limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/06 (colonna A – area agricola in questo caso). Si richiama, altresì, l'attenzione a seguire attentamente gli adempimenti amministrativi previsti e ad utilizzare, per tutte le fasi, l'apposita modulistica, presente anche sul sito istituzionale di ARPA Piemonte, fino alla trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo;

7. qualsiasi modificazione in corso d'opera alle strutture e/o alle opere autorizzate dovrà essere comunicata alla Provincia di Asti. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare modifiche di carattere sostanziale, così come definite dalle norme vigenti;

8. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco;

9. la fine lavori deve essere attestata dal titolare dell'autorizzazione tramite apposita dichiarazione alla quale deve essere allegata, oltre all'ulteriore documentazione eventualmente prevista per legge, una relazione attestante la conformità delle opere al progetto approvato e l'avvenuta realizzazione delle opere di smantellamento, recupero e ripristino indicate al punto precedente.

3. GARANZIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Contro il rischio di una mancata, completa o regolare realizzazione dell'impianto il titolare dell'autorizzazione deve provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, alla corresponsione di idonee garanzie fideiussorie. L'importo di tali garanzie è fissato in Euro 15.000,00. Le garanzie dovranno essere prestate a favore della Provincia di Asti in qualità di Autorità competente allo svolgimento del procedimento autorizzativo ex art. 12 del D.Lgs 387/03. La fideiussione sarà svincolata ad avvenuta conclusione ed eventuale collaudo delle opere, ove previsto.

4. FASE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO E PRESCRIZIONI ESECUTIVE

1. Il titolare dell'autorizzazione, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, all'ARPA ed al Comune di Villanova d'Asti;

2. le emissioni in atmosfera derivanti dal cogeneratore devono rispettare i limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii., così come modificati dal D.Lgs. 183/2017, indicati nella tabella (seconda colonna) di cui al Punto 1.4.3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 relativa ai *“Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%”*;

3. la prescrizione di cui al punto precedente si applica con riferimento a tutti i parametri indicati nella tabella sopra richiamata, ivi compresi gli ossidi di zolfo SO_x (60 mg/ Nm³ al 15% di O₂) e i *“composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)”* (2 mg/Nm³ al 15% di O₂);

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4. relativamente alla torcia di emergenza del digestore, il Gestore deve tenere traccia, in apposito registro, degli episodi di attivazione della stessa, unitamente alla durata e alle cause di tale attivazione;
5. per quanto riguarda le emissioni diffuse in atmosfera, al fine di contenere le emissioni di azoto ammoniacale, tutte le vasche e le strutture di stoccaggio in progetto devono risultare chiuse e devono essere scrupolosamente seguite le modalità operative di carico, scarico e gestione delle diverse matrici e dei componenti dell'impianto in modo da limitare al massimo le possibili emissioni di componenti odorigene;
6. l'impianto deve garantire, in condizioni di funzionamento nominale, il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968;
7. a seguito della messa a regime dell'impianto e, in ogni caso, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio del medesimo, dovranno essere effettuate, individuando tutte le possibili fonti di disturbo olfattivo, misure in olfattometrica dinamica (UNI EN 13725:04) in modo tale da ottenere una maggiore caratterizzazione del sito. I risultati di tali misurazioni dovranno essere comunicati, entro lo stesso termine sopra richiamato, alla Provincia ed all'ARPA. Considerata la tipologia di attività, l'eventuale impatto odorigeno che potrebbe generarsi a carico del territorio circostante dove sono presenti più recettori ed al fine di evitare possibili segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione, il proponente deve mettere in opera quanto indicato dalle Linee guida della Regione Piemonte (Deliberazione Giunta regionale 09 gennaio 2017 - n 13-4554);
8. entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere redatta ed inviata alla Provincia ed all'ARPA idonea Valutazione di Impatto acustico in modo da verificare, tramite misure fonometriche, l'attendibilità delle previsioni effettuate; a tal fine dovranno essere prese in considerazione le più gravose condizioni di esercizio (più sorgenti attive contemporaneamente).;
9. tutti gli impianti di illuminazione esterna devono essere progettati, eseguiti ed utilizzati nel rispetto delle norme contro l'inquinamento luminoso e lo spreco energetico.

5. MANUTENZIONE

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione indicati nel presente provvedimento e/o previsti dalla normativa;
2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere annotati su apposito registro, da rendere disponibile in caso di controlli. In ogni caso è prescritta la presentazione, con cadenza almeno annuale, di una relazione attestante le operazioni di controllo e manutenzione effettuate sull'impianto, gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, i guasti e gli eventuali fermi prolungati dell'impianto, le situazioni di emergenza che hanno determinato l'attivazione della torcia di emergenza, ecc.. Tale relazione deve essere inviata alla Provincia ed al Comune di Villanova d'Asti entro il 31/01 di ogni anno ai fini degli eventuali controlli di competenza.

6. DISMISSIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Il Gestore deve comunicare alla Provincia, all'ARPA ed al Comune di Villanova d'Asti la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per la dismissione dello stesso;
2. In caso di dismissione dell'impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della presente autorizzazione per i motivi in essa stabiliti il gestore è obbligato alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi. A seguito delle operazioni di ripristino e pulizia previste nell'ambito della dismissione dell'impianto e ripristino del sito dovranno essere effettuate valutazioni di carattere ambientale a carico di terreno e falda, presentando preliminarmente specifica proposta di indagine agli enti interessati per le necessarie valutazioni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3. I costi degli interventi di ripristino e delle relative indagini ambientali sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione. A garanzia dell'esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve provvedere alla corresponsione della cauzione di cui al punto 14 della D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314, da versare a favore del Comune di Villanova d'Asti mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Come valutato in sede autorizzativa, l'importo di tale fideiussione è stabilito in Euro 77.778,00. Ai sensi di legge:

- a) la garanzia dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'art. 1944 c.c. e dovrà prevedere il pagamento della somma garantita dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo;
- b) le garanzie dovranno essere esplicitamente accettate dal beneficiario entro i termini di cui alla citata D.G.R. n. 5-3314/2012. La comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie dovrà essere inviata alla Provincia entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che - di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
- c) l'importo della polizza dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni.

7. MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE

1. Secondo quanto concordato in sede di conferenza di servizi il titolare della presente autorizzazione deve realizzare, a favore del Comune di Villanova d'Asti e per un importo complessivo annuo, per i primi 5 anni esercizio dell'impianto, pari al 2,5% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, i seguenti interventi di compensazione ambientale:

- a) realizzazione, dopo il terzo anno di esercizio dell'impianto ed entro il quinto anno, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 15 kWp sul tetto dell'edificio scolastico sito in Villanova d'Asti (AT), Via Adolfo Villa con oneri a carico del titolare della presente autorizzazione comprese le spese di progettazione, direzione lavori e sicurezza cantiere;
- b) realizzazione di ulteriori opere o interventi volti a compensare gli impatti residui e non mitigabili riconducibili all'esercizio dell'impianto, per un importo pari a circa 2.700,00 Euro/anno.

2. Entro 90 giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione il titolare della medesima deve presentare alla Provincia di Asti una proposta dettagliata delle opere compensative di cui alla lettera b) del punto precedente, comprensiva di computo metrico estimativo, preventivamente concordata con il Comune di Villanova d'Asti. Tale proposta dovrà essere prioritariamente finalizzata alla realizzazione di fasce tampone arboreo/arbustive lungo i campi di confinanti con corpi idrici secondari e fossi colatori che adducono le acque meteoriche alla rete idrografica locale.

3. Sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali previsti dal presente provvedimento e della valutazione degli effettivi impatti dell'impianto sull'ambiente ed il territorio, al termine del primo quinquennio di attività dell'impianto l'importo delle compensazioni potrà, previo parere favorevole degli Enti interessati, essere ridotto. In ogni caso, sei mesi prima del termine del primo quinquennio di esercizio dell'impianto dovrà essere inoltrata alla Provincia di Asti ed al Comune, per l'approvazione, una proposta di opere compensative da realizzarsi nel successivo quinquennio di esercizio.

8. MODIFICHE PROGETTUALI

1. Qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà essere comunicata alla Provincia di Asti. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda ed ottenere la preventiva

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato.

9. DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Il Gestore deve osservare ogni norma e disposizione vigente comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente richiamata nel presente allegato e nel provvedimento autorizzativo.